NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1) E' costituita una Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ITALIA E DELLA RUSSIA" o in forma abbreviata "A.A.I.R.".

L'associazione ha sede sociale in Jesi (AN).

Art. 2) L'Associazione è aconfessionale e apartitica, non persegue finalità di lucro e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia. Essa si propone di promuovere e favorire nelle Marche, in Italia, nella Comunità Europea e in qualunque altro paese estero, gli scambi culturali, economici e turistici tra l'Italia e la Federazione Russa, nonché tutte le attività finalizzate al consolidamento dei rapporti tra le due realtà.

L'Associazione, inoltre, ha lo scopo e il fine istituzionale di provvedere al sovvenzionamento, nonché di fungere da ausilio e prestare collaborazione alle attività del Consolato Onorario della Federazione Russa di Ancona.

Art. 3) L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa, dovrà, tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti di qualsiasi altra eventuale organizzazione od ente.

L'Associzione ha per oggetto, con riferimento agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale:

- a) svolgere attività di ricerca in ambito commerciale, culturale, turistico, ecc., in italia e all'estero, anche al fine di promuovere e realizzare gli scambi tra le realtà italiane ed estere nei predetti settori;
- b) svolgere servizi amministrativi e contabili anche conto terzi;
- c) promuovere e gestire attività ed iniziative culturali, folkloristiche, ricreative e sportive;
- d) raccogliere e gestire per i fini associativi dati personali anche di terzi in via informatica, cartacea o con qualsiasi altro mezzo a ciò idoneo;
- e) organizzare attività ricreative, di incontro, viaggi e gite;
- f) promuovere, organizzare, realizzare e gestire convegni e conferenze finalizzati alla promozione culturale e sociale avuto riguardo anche agli scopi statutari;
- g) promuovere, ideare e realizzare sponsorizzazioni per la realizzazione dei fini associativi;
- h) svolgere attività di consulenza.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque attività in qualsiasi modo connessa o affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali, anche di natura mobiliare o immobiliare, commerciale, finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti i medesimi; pertanto potrà fra l'altro e per indicazione meramente semplificativa:

- 1) assumere personale dipendente, subordinato o parasubordinato;
- 2)stipulare contratti di collaborazione con professionisti, altri lavoratori autonomi e imprese;
- 3)stipulare contratti di qualsiasi genere e natura.

- Art. 4) La durata dell' Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2062 (duemilasessantadue).
- Art. 5) Gli organi dell' Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci (organo necessario);
- b) il Consiglio Direttivo (organo necessario);
- c) il Presidente (organo necessario);
- d) il Vice Presidente o i Vice Presidenti (organo non necessario);
- e) Il Segretario Generale (organo necessario);
- f) il Presidente Onorario (organo non necessario).
- Art. 6) I soci dell' Associazione si distinguono in soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti ed Onorari.

Titolo II

I soci Fondatori.

- Art. 7) Sono soci Fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell' Associazione.
- Art. 8) Gli stessi hanno, a maggioranza assoluta, diritto di veto sull'ammissione di nuovi soci.

Titolo III

I soci Ordinari.

- **Art. 9**) Possono diventare soci Ordinari dell' Associazione, previa insindacabile delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, tutte le persone fisiche maggiorenni che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi ed effettuino il versamento di una quota associativa annua.
- **Art. 10**) L'importo della quota associativa, nonché il termine per il versamento della stessa è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- **Art. 11**) Il socio che intenda recedere dall' Associazione deve darme comunicazione mediante lettera raccomandata A.R., in mancanza della quale, il socio non potrà dirsi receduto. Gli effetti del recesso si verificheranno al momento della ricezione della comunicazione da parte dell' Associazione. Il socio recedente è obbligato al pagamento dei contributi sociali per l'anno in cui viene manifestata la volontà di recedere.

Titolo IV

I soci Benemeriti.

Art. 12) Possono diventare soci Benemeriti tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che, contribuiscano alle attività dell' Associazione, con elargizioni di beni o di denaro, il cui valore o importo base, ai fini dell'acquisto della qualifica di Benemerito, viene deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Titolo V

I soci Onorari.

Art. 13) Possono diventare soci Onorari, le persone fisiche nominate dall' Assemblea in seduta ordinaria e scelti, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i soggetti di spicco, per meriti di impegno e dedizione nei rapporti tra l'Italia e la Federazione Russa.

Art. 14) I soci Onorari non partecipano dell' Assemblea dei soci non disponendo di elettorato attivo e passivo.

Titolo VI

Diritti dei Soci

Art. 15) I soci possono:

- a) partecipare alla vita associativa, nei modi previsti dal presente statuto e da eventuali regolamenti adottati con delibera dell' Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo il caso dei soci Onorari;
- c) chiedere la convocazione dell' Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell' ambito dei programmi dell'Associazione ed in esclusivo riferimento ai fini della medesima.

Titolo VII

Doveri dei Soci.

Art.16) I Soci debbono:

- a) rispettare le norme del presente statuto e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi o l'immagine dell'Associazione o, comunque, che si pongano in contrasto con gli scopi e gli obiettivi da quest'ultima perseguiti;
- c) versare la quota associativa.

Titolo VII

Perdita della qualità di socio.

- Art. 17) La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
- a) morosità;
- b) esclusione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e/o ponendosi in contrasto con le finalità e l'attività dell' Associazione, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

Titolo VIII

Esercizio finanziario.

Art. 18) L'esercizio finanziario dell' Associazione, comincia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

Le entrate dell' Associazione sono costituite, fra l'altro, da:

- a) quote degli aderenti;
- b) contributi e/o donazioni pubblici o privati;
- c) rimborsi e/o proventi derivanti da convenzioni;
- d) corrispettivi derivanti dai contratti stipulati;

e) ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili alla forma associativa scelta, per essere impiegata nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all' attuazione di progetti.

Titolo IX

Patrimonio sociale.

Art.19) Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e/o privati;
- c) lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Titolo X

Assemblea dei soci.

- **Art. 20**) Partecipano all' Assemblea i soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti. I soci Ordinari e Benemeriti godono di elettorato attivo e passivo, soltanto trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione.
- Il Presidente può autorizzare che l'Assemblea divenga pubblica o la peartecipazione comunque di soggetti terzi qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà insindacabile del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su iniziativa del solo Presidente, non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso da affiggere nella sede sociale e divulgato con i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Art. 21) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza. Si riunisce, altresì, quando il Consiglio Direttivo o il Presidente, lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta al Presidente per iscritto, da almeno 2/3 dei soci regolarmente iscritti da non meno di quattro mesi.

L'Assemblea può essere altresì convocata, anche a solo scopo consultivo, in occasione delle iniziative più importanti riguardanti la vita associativa.

- **Art. 22)** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci, che si trovino in regola col pagamento della quota associativa, salve le limitazioni al voto previste dagli articoli precedenti. Ciascun socio potrà rappresentarne altri purché munito di deleghe scritte. Non è ammesso un numero di deleghe superiore a cinque.
- Art. 23) Per la costituzione legale dell' Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero di partecipanti, la sessione è rimandata a non più di quindici giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione, che deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni regolarmente assunte qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

- **Art. 24**) L'Assemblea delibera, con voto palese, a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati, mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali.
- Art. 25) L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione, assistito dal Segretario, nominato in apertura di Assemblea, che provvede a redigere, sotto la responsabilità del Presidente, i verbali delle deliberazioni che devono essere trascritti, in un apposito libro verbali dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell' Assemblea, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori, da nominarsi in apertura di Assemblea, qualora vi siano deliberazioni da adottare con il metodo del voto segreto.
- **Art. 26)** I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Titolo XI

Compiti dell'Assemblea.

Art. 27) I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio chiuso al trentuno dicembre dell'anno precedente;
- b) approvare la Relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare eventuali regolamenti di funzionamento dell' Associazione;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo, scegliendone i componenti tra i soci che godano di elettorato passivo fermo restando che la nomina di un membro è riservata ai soci Benemeriti se esistenti;
- e) approvare le modifiche allo Statuto;
- f) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Titolo XII

Il Consiglio Direttivo.

- Art. 28) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
- Spetta all' Assemblea determinarne il numero, prima di procedere all'elezione.
- **Art. 29**) Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente, gli eventuali Vice Presidenti, Segretario Generale e Tesoriere.
- **Art. 30**) Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di vacanza definitiva o a tempo indeterminato, comunque determinata, di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio cui fanno parte.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei consiglieri comporta la decadenza del Consiglio. In ogni caso di decadenza del Consiglio, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell' Assemblea per la rielezione dell'organo.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell' Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) approva e modifica l'ammontare delle quote associativa stabilendone il termine ultimo di versamento;
- c) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell' Associazione, senza distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) stipula contratti, accordi, convenzioni nel perseguimento degli obiettivi associativi ed in conformità ed in ossequio alle leggi vigenti;
- e) decide sugli investimenti patrimoniali;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi soci salvo dissenso dei soci Fondatori;
- g) decide sull' attività e sulle iniziative dell' Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- h) approva gli eventuali progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci;
- i) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- j) conferisce e revoca incarichi e procure;
- k) decide di aderire ad organizzazioni che abbiano identità o affinità di scopi;
- 1) decide sull' esclusione dei soci;
- m) assume personale dipendente o stipula rapporti di lavoro diverso o collaborazione nel rispetto delle normative vigenti e del presente statuto;
- n) almeno annualmente, relaziona all' Assemblea circa la gestione dell' Associazione.
- **Art. 32**) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell' Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno tre dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Art. 33) Le deliberazioni del Consiglio sono valide, comunque, se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti, con il metodo del voto palese salvo quando si tratti delle elezioni alle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Titolo XIII

Presidente.

Art. 34) Il Presidente dell' Associazione viene indicato e nominato dal Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta anche la Presidenza dell' Assemblea dei soci.

- **Art. 35**) Il Presidente rappresenta legalmente e pubblicamente l'Associazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, organismi pubblici e privati e, qualsiasi altra struttura, al fine di rendere attuabili le iniziative e gli scopi associativi. A tal fine egli sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall' Associazione, sta in giudizio attivamente e passivamente per la tutela degli interessi morali e materiali dell' Associazione, può nominare awocati e procuratori nelle liti attive e passive, riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi.
- Art. 36) Il Presidente, in caso di impedimento del Vice Presidente, può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad altro componente del Consiglio.

Titolo XIV

Presidente Onorario.

Art. 37) Il Presidente Onorario viene nominato dai soci fondatori tra i soggetti che si siano distinti per ampi meriti riconosciuti in campo culturale, economico e scientifico. Egli ha la facoltà di presenziare alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Titolo XV

Vice Presidente.

Art. 38) Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Egli sostituisce il Presidente nelle sue funzioni e nell' esercizio dei suoi poteri, in caso di assenza o di impedimento o di delega. La carica di Vice Presidente potrà essere ricoperta anche da due persone le quali eserciteranno i compiti, i diritti e le facoltà connesse alla carica disgiuntamente tra loro.

Titolo XVI

Segretario.

Art. 39) Il Segretario Generale, viene nominato dal Consiglio Direttivo, cura la redazione dei verbali di riunione e assiste il Presidente nel disbrigo delle pratiche.

Titolo XVII

Tesoriere.

Art. 40) Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, amministra i fondi dell' Associazione e redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

Titolo XVIII

Gratuità delle cariche.

Art. 41) Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, le quali dovranno essere previamente autorizzate o comunque ratificate dal Consiglio Direttivo.

Titolo XIX

Scioglimento.

Art. 42) Lo scioglimento dell' Associazione si verificherà allo scadere del termine, in caso di atti che pongano fine al patrimonio comune ed a tutti i rapporti giuridici ad essa inerenti o in caso di deliberazione dell' Assemblea dei Soci, approvata con la maggioranza qualificata dei 4/5, degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio sociale residuo verrà devoluto ad associazioni senza scopo di lucro che perseguono i medesimi o affini scopi sociali.

Titolo XX

Disposizione di chiusura.

Art. 43) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme degli eventuali regolamenti approvati dagli organi direttivi o quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi dello Stato in materia associativa.